

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

STATUTO

MILANO - VIA MARSALA, 9



(deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei Delegati del 31 maggio 2015)

COSTITUZIONE

Art. 1 - L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata nel 1919, ha sede in Milano, Via Marsala 9, ed è costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini".

SCOPI

Art. 2 - Associazione apartitica, l'Associazione Nazionale Alpini si propone di:

- a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
- b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
- c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
- d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
- e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale.

Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMI E DISTINTIVO

Art. 3 - L'emblema ufficiale dell'Associazione è il Labaro, conforme al modello di cui all'allegato 1.

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto, rispettivamente conformi ai modelli di cui agli allegati n. 2 e 3.

Il distintivo ufficiale per i soci dell'Associazione è quello conforme al modello di cui all'allegato n.4.

ASSOCIATI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno due mesi in reparti alpini e coloro che non avendo potuto, per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.

La qualifica di Fondatori spetta ai Soci iscritti alla Associazione nel 1919; la qualifica di Vitalizi è conservata soltanto a quei soci che l'hanno conseguita entro l'anno 1972. Tutti i soci hanno eguali doveri e diritti.

Art. 5 - Tutti i soci sono inquadrati nelle Sezioni o direttamente o tramite i Gruppi da esse dipendenti. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo sezionale su parere della Giunta di Scrutinio.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio direttivo nazionale. Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Art. 6 - È istituito un Albo d'onore dei soci perpetui nel quale, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, potranno essere iscritti i Reparti alpini, gli Alpini decorati dell'Ordine militare d'Italia, gli Alpini decorati di medaglia d'oro al valore e gli Alpini deceduti degni di particolare onore.

Art. 7 - È istituito un Albo speciale dei benemeriti della Associazione nel quale, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, potranno essere iscritti, anche su proposta delle Sezioni, Enti o persone che abbiano reso servizi di particolare importanza alla Associazione, favorendone il prestigio sia con la loro collaborazione, sia con contributi di alto valore o significato.

Art. 8 - I soci hanno diritto di:

- fregiarsi del distintivo sociale;
- portare il cappello alpino in occasione di raduni sociali,
- partecipare alle Assemblee di Gruppo e della Sezione cui appartengono, in conformità al presente Statuto ed ai regolamenti sezionali,
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall'A.N.A. e dei servizi da essa organizzati;



- ricevere le pubblicazioni dell'A.N.A. alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nazionale.

Art. 8 bis

Cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Revisore dei Conti nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita.

Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Le cariche associative nazionali di cui al primo comma sono incompatibili con la carica di Presidente Sezionale.

Il socio che ricopre la carica di Presidente Sezionale deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalla stessa per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Norma transitoria

Il socio che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 bis, si trovi a ricoprire contemporaneamente una delle cariche associative nazionali previste dal 1° comma dell'art. 8 bis e la carica di Presidente Sezionale, alla prima scadenza della carica nazionale, dovrà risolvere tale incompatibilità pena la decadenza dalla carica nazionale rivestita.

Art. 9 - La qualità di socio cessa:

- per volontaria rinuncia presentata alla Sezione od al Gruppo a termini del regolamento sezionale;
- per mancato pagamento di una annualità della quota sociale di cui all'art. 39 del presente Statuto;
- per radiazione deliberata a norma del successivo articolo 36 lettera c.

ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Art. 10 - Gli organi nazionali sono:

- a) L'Assemblea nazionale dei Delegati;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il Consiglio direttivo nazionale (C.D.N.);
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

Art. 11 - L'Assemblea nazionale dei Delegati è l'organo sovrano della Associazione, ne rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma di Statuto.

Essa è convocata dal C.D.N. e deve essere tenuta, di norma, in Milano, nei mesi di aprile o maggio di ogni anno.

Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi località nel corso dell'anno sociale qualora il Consiglio direttivo nazionale ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso diramato almeno novanta giorni prima del giorno dell'Assemblea.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo nazionale, qualora ne riceva da almeno un quinto dei Delegati richiesta scritta, con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea nazionale dei Delegati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, l'Assemblea potrà essere convocata dai Delegati richiedenti entro altri 60 giorni.

Art. 13 - Le Assemblee nazionali dei Delegati, tranne che per i casi previsti dal presente Statuto e per la nomina del Presidente nazionale, per la quale occorre la maggioranza assoluta, deliberano a maggioranza relativa di voti.

Esse sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati raggiunga almeno la metà dei Delegati in carica, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e 3 Scrutatori.

Art. 14 - Ogni Sezione ha diritto di far partecipare alle Assemblee un Delegato ogni 500 soci o frazione superiore ai 250 soci in regola con il pagamento della quota sociale, alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente.

Le Sezioni che non raggiungono i 500 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere nominati Delegati all'Assemblea nazionale i membri del Consiglio direttivo nazionale e i Revisori dei conti.

Il Presidente sezionale, purché non ricada nell'esclusione di cui sopra, copre di diritto uno dei posti di Delegati spettanti



alla Sezione. Egli potrà farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato della Sezione e, nel caso che egli sia il solo Delegato di essa, da un componente il Consiglio direttivo sezionale od altrimenti da un socio della Sezione dal Consiglio stesso designato.

Gli altri Delegati sono eletti tra i soci della Sezione nelle Assemblee sezionali e durano in carica un anno.

Nell'Assemblea ciascun Delegato ha diritto ad un voto.

Ogni Delegato può rappresentare altri cinque Delegati della propria Sezione mediante delega scritta.

Art. 15 - L'Assemblea nazionale annuale dei Delegati si occupa dei seguenti argomenti che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del giorno:

- a) relazione morale dell'Associazione;
- b) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione delle attività nazionali;
- c) proposte del Consiglio direttivo nazionale;
- d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati in carica e almeno sessanta giorni prima della Assemblea annuale;
- e) ricorsi contro provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo capoverso dell'art. 37.
- f) elezione del Presidente nazionale, degli altri componenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Revisori dei conti.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 16 - Il Consiglio direttivo nazionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, vigila sulle attività delle Sezioni; propone, attua e regola le manifestazioni a carattere nazionale e provvede al normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.

Esso ha sede in Milano ed è composto dal Presidente nazionale e da 24 Consiglieri nazionali.

Il Presidente nazionale dura in carica un triennio, ed è rieleggibile.

I 24 Consiglieri nazionali durano in carica un triennio, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni anno.

(I primi due anni del triennio per estrazione a sorte, in seguito per anzianità di nomina). Essi sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Qualora un Consigliere nazionale cessi, prima di aver compiuto il triennio, dalle sue funzioni, il nuovo eletto, alla prima Assemblea successiva, a coprire il posto rimasto vacante, prende la anzianità del sostituito.

I Consiglieri nazionali che saranno assenti a 3 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciati al proprio mandato.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente nazionale cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri nazionali si riduca a meno di dodici, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Delegati perché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo nazionale.

Art. 17 - il Consiglio direttivo nazionale nomina annualmente, tra i suoi componenti:

- tre Vice Presidenti nazionali;
- il segretario del Consiglio;
- il Tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nazionale:

- può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario del Consiglio e dal Tesoriere;
- può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente Nazionale più anziano presente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha per compito la vigilanza continua della gestione economica-finanziaria dell'Associazione e deve accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione alla Assemblea nazionale dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.

I Revisori dei conti sono eletti in numero di cinque membri effettivi, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, per due sole volte consecutive; essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio



interno il Presidente del Collegio stesso.

Devono inoltre essere eletti dall'Assemblea nazionale dei Delegati due Revisori supplenti, che restano in carica per un triennio e sono a detta carica rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo cessi dalle sue funzioni subentrano i Supplenti in ordine decrescente d'età e restano in carica fino alla prossima Assemblea nazionale dei Delegati, la quale deve provvedere alla integrazione del Collegio, nominando i Revisori effettivi e supplenti.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i Revisori supplenti il Collegio non è composto di almeno tre membri, deve convocarsi l'Assemblea nazionale dei Delegati perché provveda come al comma precedente.

I Revisori effettivi assistono alle sedute del Consiglio direttivo nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni trimestre.

Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio, decade dalla carica.

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente nazionale a ciò designato dal Consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

SEZIONI E GRUPPI

Art. 20 - Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nell'ambito della propria circoscrizione, approvata dal Consiglio direttivo nazionale, realizza direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni.

Le Sezioni ed i Gruppi sono articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.

Art. 21 - La Sezione si può costituire, previa autorizzazione del Consiglio direttivo nazionale, in ogni Comune dove risiedano almeno 500 Alpini, che siano già soci dell'A.N.A. o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventarlo.

In deroga al comma precedente, il Consiglio direttivo nazionale potrà eccezionalmente, per situazioni ambientali particolari, consentire la costituzione di una Sezione in Comuni ove risiedono almeno 250 soci purché, con altri soci residenti in zone limitrofe, raggiungano un numero complessivo di 1000 soci.

In ogni Comune tuttavia non si può costituire più di una Sezione.

Nulla è variato nei riguardi delle Sezioni già in passato costituite.

I nuclei di Alpini residenti all'estero, quando riuniscano almeno 20 soci, possono eccezionalmente essere autorizzati a costituirsi in Sezione.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo nazionale può sciogliere una Sezione quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno al 50% del minimo stabilito all'articolo precedente.

Art. 23 - Gli organi sociali della Sezione

- a) l'Assemblea dei soci o dei Delegati della Sezione;
- b) il Presidente della Sezione;
- c) il Consiglio direttivo sezionale;
- d) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 24 - Le Sezioni devono disciplinare l'elezione alle cariche sociali ed il funzionamento proprio e dei Gruppi dipendenti con un regolamento sezionale che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo nazionale.

Art. 25 - Le Sezioni dovranno comunicare ogni anno entro il 31 marzo al Consiglio direttivo nazionale:

- la relazione morale e finanziaria approvata dalla Assemblea sezionale;
- il numero dei soci alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente;
- le cariche sociali sezionali;
- le sedi ed i recapiti dei Gruppi dipendenti;
- i nomi dei Delegati alla Assemblea nazionale.

Art. 26 - L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio direttivo nazionale il quale in caso di violazione delle norme dello Statuto potrà sciogliere il Consiglio direttivo sezionale e nominare in provvisoria sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 27 - In qualsiasi località nella quale risiedono almeno dieci Alpini che siano già soci dell'A.N.A. o che, possedendo i requisiti, abbiano fatto domanda di appartenervi, essi possono costituirsi in Gruppo previa autorizzazione del Consiglio direttivo della Sezione da cui dovranno dipendere e che li assisterà per promuoverne l'attività e l'efficienza.

I Gruppi costituiti nel territorio di un Comune, sede di Sezione, dipendono da essa; se costituiti in un altro Comune dipendono, di regola, dalla Sezione più vicina, salvo diverse disposizioni del Consiglio direttivo nazionale.



In uno stesso Comune non possono coesistere Gruppi appartenenti a Sezioni diverse.

I soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla Sezione dalla quale il Gruppo dipende.

Art. 28 - Gli organi sociali del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea dei soci del Gruppo;
- b) il Capo Gruppo,
- c) l'eventuale Consiglio di Gruppo.

Il Capo Gruppo e i membri dell'eventuale Consiglio di Gruppo sono eletti dall'Assemblea dei soci del Gruppo.

Per l'ammissione dei soci funzionerà la Giunta di Scrutinio della Sezione da cui il Gruppo dipende.

Art. 29 - I Gruppi dovranno comunicare ogni anno al Consiglio direttivo sezionale la relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dai soci; le cariche del Gruppo, la situazione numerica dei soci ed i nomi degli eventuali Delegati alle Assemblee sezionali.

Art. 30 - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio direttivo sezionale che potrà esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

SCIOGLIMENTO DI SEZIONI E GRUPPI

Art. 31 - Il Patrimonio residuo derivante dallo scioglimento di una Sezione confluisce all'Associazione Nazionale Alpini (Sede Nazionale), il patrimonio residuo derivante dallo scioglimento di un Gruppo confluisce alla Sezione di appartenenza.

ASSEMBLEE SEZIONALI

Art. 32 - Il Consiglio direttivo sezionale deve convocare, con le modalità e nei limiti di tempo previsti dal proprio regolamento, almeno una volta all'anno, entro il 15 marzo, l'Assemblea dei Soci.

Dovrà, inoltre, convocarla quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto - con indicazione degli argomenti specifici da trattare - da almeno un quinto dei soci o da un numero di Delegati di cui al successivo art. 32 che rappresenti la stessa aliquota dei soci.

In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla richiesta. Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa dovrà essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio direttivo nazionale su richiesta degli interessati.

In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 33 - Tutti i soci hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio della Sezione ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri cinque soci.

Qualora, a causa dell'alto numero di iscritti o per ragioni di distanza, sia difficoltosa l'affluenza plenaria dei soci alle Assemblee sezionali, i regolamenti sezionali potranno eccezionalmente anche stabilire che tali Assemblee avvengano invece a mezzo Delegati, nominati annualmente nelle Assemblee di Gruppo.

In questo caso:

- i Delegati dovranno essere eletti in ragione di un numero di soci che non potrà essere inferiore a dieci né superiore a venticinque;
- ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati;
- il Capo Gruppo occupa di diritto uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo.

Art. 34 - Le Assemblee di Gruppo potranno essere convocate a cura del Capo Gruppo e del Consiglio di Gruppo od eventualmente dal Consiglio direttivo sezionale.

Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.

RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE

Art. 35 - Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza e agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi.

DELEGAZIONE IN ROMA

Art. 36 - È istituita in Roma una Delegazione dell'Associazione.

Il Delegato è nominato ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale che ne determina le funzioni nel regolamento.

Se il Delegato non fa parte del Consiglio direttivo nazionale può essere invitato dal C.D.N. a partecipare alle sedute con voto consultivo.



DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 37 - I provvedimenti disciplinari applicabili agli associati sono:

- a) il richiamo scritto, per fatti lievi;
- b) la censura:
 - dopo due richiami scritti all'associato nell'arco di un anno;
 - per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita del Gruppo o della Sezione o, in generale, dell'Associazione;
 - per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- c) La sospensione:
 - dopo due censure inflitte all'associato nell'arco di tre anni;
 - per fatti gravi che ledano la figura morale dell'associato;
 - quando l'associato sia stato condannato, in via definitiva, per delitto non colposo che leda la figura morale dell'associato.

La sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
- d) La radiazione:
 - per continuata cattiva condotta morale;
 - a seguito di condanna penale definitiva per delitto non colposo e ritenuta incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.

Il provvedimento definitivo di radiazione dovrà essere comunicato a tutte le Sezioni.

Nel caso il provvedimento di sospensione o di radiazione venisse preso nei confronti di associato che rivesta la funzione di Capogruppo o di Presidente di Sezione l'organo erogante la sanzione potrà commissariare il Gruppo o la Sezione.

Art. 38 - I provvedimenti disciplinari applicabili ai Gruppi e alle Sezioni sono:

- a) il richiamo scritto, inviato al Capogruppo o al Presidente di Sezione, per fatti lievi;
- b) la censura:
 - per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita associativa;
 - per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie o regolamentari;
- c) il commissariamento o lo scioglimento:
 - qualora la Sezione o il Gruppo non diano alcuna prova di vitalità;
 - svolgano attività in contrasto o incompatibili con le norme o gli scopi statutari.

ORGANI DISCIPLINARI

Art. 38 bis - Gli Organi disciplinari sono:

- a) in I grado
Il Consiglio Sezionale, integrato da un Consigliere Nazionale, per i procedimenti nei confronti dell'associato, del Capogruppo o del Gruppo.
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali e presieduto dal Vice Presidente Vicario, per i procedimenti nei confronti del Presidente di Sezione, del Consigliere di Sezione, della Sezione, del Consigliere Nazionale.
- b) in II grado
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali, avverso i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Sezionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, con esclusione dei componenti il Comitato di Presidenza che hanno partecipato al giudizio di I grado, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato di Presidenza.

LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Art. 38 ter - Qualsiasi associato può promuovere l'azione disciplinare.

L'azione in sede di appello può essere promossa sia da chi ha subito un provvedimento disciplinare, sia dall'associato che ha promosso l'azione in I grado.

OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Art. 39 - Gli organi preposti all'azione disciplinare hanno l'obbligo di promuovere l'azione e di istruirla.

A conclusione delle indagini preliminari l'Organo preposto all'azione disciplinare può:

- a) procedere all'archiviazione, motivandola e dando comunicazione al denunciante e all'incolpato; avverso il provvedimento di archiviazione la parte denunciante può ricorrere al competente Organo disciplinare di II grado entro i termini di cui all'art. 36 del Regolamento;



- b) decidere di promuovere l'azione disciplinare; in questo caso l'Organo Giudicante deve contestare all'incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive; l'incolpato ed il denunciante hanno diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell'Organo giudicante e farsi assistere o difendere.

In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi, a voce o con scritti difensivi.

La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 40 - L'A.N.A. consegue gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto mediante l'opera e l'apporto dei propri iscritti, Sezioni, Gruppi e amici utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative e dal proprio patrimonio sociale, nonché mediante acquisizione di eventuali contributi da parte dello Stato, Enti e privati.

La quota sociale sarà determinata dall'Assemblea nazionale dei Delegati con effetto per l'anno sociale successivo a quello del suo svolgimento.

Le Sezioni ed i Gruppi potranno, con deliberazione delle rispettive Assemblee, stabilire a carico dei propri soci il versamento di una quota supplementare a favore rispettivamente della Sezione e/o del Gruppo.

Le cariche sociali non sono retribuite.

ANNO SOCIALE

Art. 41 - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

GIORNALE SOCIALE

Art. 42 - Il giornale ufficiale dell'Associazione è "L'ALPINO", edito a Milano.

Il Consiglio direttivo nazionale nomina agli effetti di legge il Direttore responsabile e annualmente il Comitato di Direzione il cui Presidente deve far parte del Consiglio stesso.

Tale Comitato provvederà alla amministrazione e pubblicazione del giornale, secondo le direttive ricevute dal C.D.N.

ADUNATA NAZIONALE

Art. 43 - Ogni anno, in località, epoca e con programma da stabilirsi dal Consiglio direttivo nazionale, si terrà un Adunata Nazionale dei soci.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 44 - Lo Statuto sociale potrà essere modificato dall'Assemblea nazionale dei Delegati soltanto con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 45 - Il Consiglio direttivo nazionale, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, convoca una Assemblea nazionale per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio sociale.

La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre quarti dei Delegati in carica.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 46 - Ogni lite per ragioni di natura associativa tra i singoli soci, soci e Gruppo, soci e Sezione, che non rientri nella competenza disciplinare degli organi statuari, viene risolta e compromessa in Arbitri amichevoli compositori che costituiti in Collegio, decidono secondo equità e definitivamente, con lodo anche irrituale, perché così convenuto ed accettato.

Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri soci, due dei quali nominati dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal C.D.N.

REGOLAMENTO

Art. 47 - La compilazione del regolamento per la esecuzione del presente Statuto è demandata al Consiglio direttivo nazionale che deve compilare entro il termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto.



APPROVATO dal C.D.N. del 29 maggio 2004

Variante art.5 approvata del C.D.N. del 14/02/09

Aggiornamento/Variante approvata nel CDN del 23/7/2011

Aggiornamento/Variante approvata nel CDN del 15/03/2014

Aggiornamento/Variante approvata nel CDN del 06/09/2014

REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL' ANA

Articolo 1 Costituzione

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), in conformità con quanto stabilito dal suo Statuto ed in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno un'Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell'Elenco Centrale delle associazioni di volontariato di P.C. tenuto dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza 1° Agosto 2013.

Articolo 2 Scopi

L'Organizzazione di P.C. ANA ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall'art.2, lettera e) dello Statuto, che così recita:

“promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità d'impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale”.

Articolo 3 Organizzazione generale

L'Organizzazione di P.C. dell'ANA, composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C.. Essa si articola in Unità sezionali, create all'interno delle varie Sezioni dislocate sul territorio nazionale, divise, a seconda dell'organizzazione sezionale, in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei.

È anche possibile che più Sezioni appartenente ad una medesima Regione costituiscano tra loro e con la Sede Nazionale, appositi Coordinamenti sulla base di Statuti o Regolamenti espressamente approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nell'organizzazione di P.C. dell'ANA oltre alle unità sezionali fa parte, in maniera integrante, anche l'Ospedale da Campo (GIMC), che dispone di un suo regolamento e organizzazione interna.

Articolo 4 Aggiornamenti

La Sede Nazionale provvede, con il supporto delle varie Sezioni, ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione della propria Organizzazione, dati, che possono essere, in caso di necessità, comunicati al Dipartimento di P.C..

Le Sezioni, tramite i Coordinatori di Raggruppamento (Rgpt.) ed i referenti regionali, provvedono all'iscrizione delle loro Unità sezionali nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione di appartenenza ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell'Albo regionale del Volontariato di P.C. ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92, del decreto legislativo 112 del 31/03/98 e dalle relative leggi regionali.

Articolo 5 Associati

Possono far parte dell'Organizzazione di P.C. ANA i Soci ANA (art.4 dello Statuto) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento.

Possono essere ammessi anche gli Amici degli Alpini (art.8, 8bis e 8ter del Regolamento Nazionale) e che, in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un'utile collocazione nella Organizzazione

stessa; anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.

Articolo 6 Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte della Organizzazione di P.C. ANA sono i seguenti:

- idoneità fisica così come prevista dalla legislazione vigente
- età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti
- disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;
- capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.



Articolo 7 Doveri

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell'ANA..

I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivi autorizzati dal Dipartimento di P.C., dalle Regioni e della ANA e di documento di identificazione personale rilasciato dall'ANA.

Articolo 8 Rimborsi

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.). Oneri che, il soggetto che ha attivato i volontari, rimborserà allo stesso datore di lavoro

Articolo 9 Compiti ed impiego

L'Organizzazione di P.C. ANA può essere impiegata per:

1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, o calamità derivanti dall'attività umana;
2. addestramento individuale o collettivo;
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C..

L'intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né dell'Organizzazione di P.C. ANA, né di singole Unità o Squadre.

L'addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli Volontari ed alle Unità e Squadre in cui sono inquadrati i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:

1. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
2. esercitazioni programmate dall'Organizzazione di P.C. ANA e/o dai Raggruppamenti e/o dalle Unità sezionali;
3. esercitazioni programmate dal Dipartimento e/o dalle Regioni e/o dalle Province o da altro Ente pubblico riconosciuto
4. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C..

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di:

1. farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;



2. dare prova di capacità operativa e professionalità.

Articolo 10 Materiali e mezzi

Tutti i materiali ed i mezzi dell'organizzazione di P.C. dell'ANA, conservati nei magazzini allo uopo predisposti o dati in uso, possono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di P.C..

Articolo 11 Struttura organizzativa

La struttura della P.C. ANA prevede la suddivisione delle Unità sezionali in 4 Raggruppamenti, analogamente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale.

La struttura di Dirigenza, responsabilità e di legale rappresentanza si articola gerarchicamente come segue:

- 1 Presidente nazionale dell' ANA;
- 2 Consiglio direttivo nazionale (CDN) dell'ANA, con il compito di definire la politica associativa nel campo della P.C.;
- 3 Commissione nazionale di P.C., organo tecnico di attuazione e verifica della politica associativa in tema di P.C., composta da:
 - a Presidente della Commissione (è un Consigliere Nazionale nominato dal Presidente);
 - b n° 3 consiglieri Nazionali (nominati dal CDN)
 - c n° 1 Revisore dei conti (nominato dal CDN)
 - d Coordinatore nazionale della Protezione Civile
 - e Segretario Nazionale della Protezione Civile
 - f Referente ANA presso il DPC
 - g Coordinatore del Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO);
 - h N°4 Coordinatori di Rgpt.
 - i Rappresentante del GIMC (Gruppo Intervento Medico Chirurgico) – Ospedale da campo;
 - l Coordinatore COSN (Centro Operativo Sede Nazionale)
 - m Referenti Regionali
- 4 Coordinatori sezionali;
- 5 Capi squadra.

In emergenza ed al solo scopo di ottemperare nel più breve tempo possibile all' ordine di precettazione diramato dalle Autorità istituzionali, la catena di comando sarà costituita dai seguenti componenti tecnici:

- 1 Coordinatore nazionale
- 2 Segretario Nazionale
- 3 Referente ANA presso il DPC
- 4 Coordinatore CCIO
- 5 Coordinatore COSN
- 6 Coordinatori di Rgpt.
- 7 Referenti Regionali
- 8 Coordinatori sezionali
- 9 Capi squadra.

Articolo 12 Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando

Il Coordinatore nazionale è nominato dal Presidente nazionale con un primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.

- 1 Il Coordinatore del CCIO è nominato dal Presidente nazionale, su indicazione del Coordinatore nazionale, con un primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
- 2 Il Segretario Nazionale è nominato dal CDN su indicazione del Coordinatore Nazionale con primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
- 3 Il Referente ANA presso il DPC è nominato dal Coordinatore Nazionale.
- 4 Il Coordinatore COSN nominato dal Coordinatore Nazionale che lo comunica al CDN il suo incarico può essere revocato, in qualsiasi momento dal Coordinatore Nazionale.
- 5 I Coordinatori di Rgpt. sono nominati dal Presidente nazionale su indicazione dei Presidenti di Sezione dei rispettivi Rgpt.; in caso di più candidati, il Rgpt. indicherà il candidato che avrà ricevuto. Il maggior numero di voti; il loro primo mandato sarà di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.

- 6 I Coordinatori sezionali sono nominati dai Presidenti sezionali, sentito il parere, non vincolante, dei Capi squadra; la loro carica non ha una durata predefinita **essi costituendo** i diretti rappresentanti del loro Presidente, unico responsabile di tutto ciò che avviene nella Sezione, compresa la P.C..
- 7 I Capi squadra sono nominati dal Presidente di Sezione, su indicazione del Coordinatore sezionale, sentito il parere dei componenti della Squadra interessata. Il loro mandato non ha un limite temporale.

Articolo 13

Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando

1. Il Coordinatore nazionale mantiene contatti diretti con il Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche tramite il suo referente delegato a rappresentarlo e rappresenta il Presidente Nazionale nella Consulta Nazionale del Volontariato di P.C.. Egli coordina tutte le attività di P.C. all'interno ed all'esterno dell'ANA, supportando tecnicamente il Presidente nazionale, il CDN ed il Presidente della Commissione di P.C..
2. Il coordinatore del CCIO indirizza, coordina e controlla tutte le attività svolte dal CCIO.
3. I Coordinatori di Rgpt. svolgono attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Unità sezionali dei rispettivi Rgpt.; tengono inoltre i rapporti, in collaborazione con i referenti regionali in tema di P.C., fra l'ANA e le Regioni amministrative comprese nel territorio di competenza del loro Rgpt. e fra dette Regioni e le Sezioni ANA, dotate di Unità di P.C., comprese nel territorio regionale.
4. I Coordinatori sezionali hanno il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio direttivo sezionale (CDS) ed ottemperando alle disposizioni del Presidente nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore nazionale ed il Coordinatore di Rgpt..
5. I Capi squadra sono responsabili dell'organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell'equipaggiamento della Squadra loro affidata, nonché della sua guida nelle emergenze.

Articolo 14

Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO)

Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è la struttura dell'Organizzazione Nazionale di Protezione Civile ANA incaricata di verificare le attività operative ed addestrative e dirigere le emergenze.

La struttura è diretta dal Coordinatore CCIO che cura la standardizzazione delle procedure e attua le disposizioni del Presidente Nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore Nazionale attinenti:

-L'impiego in emergenza della Colonna Mobile Nazionale dell'ANA e delle Unità di Protezione Civile sezionali.

-Il supporto, la verifica dell'organizzazione e la condotta delle esercitazioni

-Il CCIO in emergenza e nelle esercitazioni rappresenta a tutti gli effetti la Sede Nazionale sul territorio dove avvengono le operazioni. Sarà quindi l'unico e delegato collegamento con la Sede Nazionale affinché la stessa possa assumere tutte le opportune decisioni che si riferiscono alle diverse attività svolte sul campo.

Del CCIO, struttura operativa a supporto del Coordinatore Nazionale, fanno parte, in qualità di membri di diritto, Il Coordinatore Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore CCIO, Il Coordinatore COSN, i Coordinatori di Raggruppamento, i Coordinatori di specialità e gli eventuali referenti regionali.

Nelle fasi operative il Coordinatore CCIO si avvarrà inoltre della collaborazione di volontari della Protezione Civile ANA scelti di volta in volta in base alla tipologia e alla località dell'intervento

Articolo 15

Squadre specialistiche

La P.C. ANA può agire in completa autonomia all'interno dell'Organizzazione nazionale di P.C., essendo in grado non solo di svolgere qualsiasi tipo di missione, ma godendo anche di una completa autosufficienza logistica; può svolgere, inoltre, delle attività ad alta specializzazione.

Sono state all'uopo create apposite Squadre specialistiche.

Per razionalizzare e standardizzare la preparazione, l'equipaggiamento e l'impiego di queste Squadre all'interno della loro specializzazione, sono state create le seguenti Sottocommissioni:

- la Sottocommissione sanitaria; con la componente veterinaria
- la Sottocommissione trasmissioni;(TRX)
- la Sottocommissione informatica;
- la Sottocommissione antincendi boschivi (AIB);



- la Sottocommissione unità cinofile di soccorso (UCS);
- la Sottocommissione alpinistica;
- la Sottocommissione attività subacquee;



Articolo 16 Precettazioni

La precettazione può essere disposta:

- dal Dipartimento di P.C., nei confronti dell'intera, o di parte, dell'Organizzazione di P.C. ANA;
- dalle Regioni, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.
- dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità che insistano sul territorio di più Comuni o dell'intera Provincia;
- dai Comuni, nei confronti delle Squadre convenzionate, per le calamità avvenute nel territorio Comunale.

Articolo 17 Assicurazioni

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi art.4 della legge n. 266/91).

Per quanto sopra si precisa che l'Organizzazione di P.C. ANA è regolarmente assicurata e che il Dipartimento di P.C. provvede a stipulare un contratto di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile a garanzia dei danni dei volontari impiegati nelle emergenze, sia in Italia sia all'estero, durante le attività che il Dipartimento ha riconosciuto

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre eventualmente stipulate dalle singole Unità sezionali, o dalle Squadre; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze integrative dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.

Assicurazioni nominative sono state stipulate dall'ANA a protezione dei Volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.

Articolo 18 Convenzioni

Possono essere stipulate convenzioni particolari con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura istituzionale.

Le convenzioni con le Regioni saranno firmate, per l'ANA, dal Presidente Nazionale, quelle con le Province ed altri eventuali Enti sovra comunali, dai Coordinatori di Rgpt., previa concertazione con i Presidenti di Sezione ed i Referenti regionali interessati, quelle con i Comuni dai Presidenti di Sezione.

Nelle Regioni ove siano costituiti Coordinamenti tra Sezioni le convenzioni con le Regioni, previa espressa autorizzazione della Commissione Nazionale di PC, potranno essere sottoscritte dai rappresentanti di detti Coordinamenti

Tutte le convenzioni, prima della loro firma, dovranno essere approvate dalla Commissione nazionale di P.C. sentita la Commissione Legale.

Articolo 19 Revoca della qualifica di Volontario di P.C.

La qualifica di Volontario di P.C. viene revocata dal Presidente sezionale per:

1. rinuncia presentata per iscritto dal singolo Volontario al proprio Capo squadra;
2. appartenenza ad altre organizzazioni di P.C. che comprometta la completa disponibilità del Volontario all'attività della sua Squadra;
3. inidoneità fisica;
4. raggiungimento dei limiti di età;
5. ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;

6. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANA.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario nazionale per presa d'atto e per le relative incombenze burocratiche.

Articolo 20 Disposizioni amministrative

La gestione finanziaria della Commissione nazionale di P.C. fa parte integrante del bilancio contabile dell'ANA, con uno specifico capitolo di spesa. La gestione finanziaria delle Unità sezionali è di competenza delle Sezioni di appartenenza nel bilancio delle quali deve essere presente un apposito capitolo di spesa.

Articolo 21 Disposizioni generali

Per tutti gli argomenti a carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANA ed al relativo Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale.

Articolo 22 Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal CDN, potrà essere modificato direttamente dal CDN stesso, su proposta del Presidente nazionale o della Commissione nazionale di P.C..

Articolo 23 Norme transitorie

Tutte le Sezioni dotate di Unità di P.C. dovranno predisporre un Regolamento sezionale di P.C. che tenga conto dello spirito e finalità del presente Regolamento nazionale e che non sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Le Sezioni dovranno sottoporre alla Commissione nazionale di P.C. il loro Regolamento già in essere o la bozza del nuovo e recepire le proposte di modifica prima dell'approvazione da parte dei rispettivi CDS.





ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Sezione Canavesana di Ivrea

Via A. De Gasperi 1 - 10015 Ivrea (TO)

**REGOLAMENTO DEL NUCLEO
VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA SEZIONE CANAVESANA DI IVREA**

Approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale il 7 Marzo 1995

Il presente Regolamento consta di N° 20 Articoli



Ivrea 1995

COSTITUZIONE

Art. 1

In ottemperanza all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini e col sostegno delle direttive di legge in materia di Protezione Civile, si è costituito il Nucleo Volontario di Protezione Civile della Sezione Canavesana di Ivrea.

Il Presidente pro tempore, della Sezione, è il diretto responsabile dell'attività del nucleo volontario di Protezione Civile e dell'applicazione del seguente regolamento.

Art. 2

Il Nucleo Volontario di Protezione Civile della Sezione rappresenta l'elemento idoneo ad assolvere alcuni compiti operativi nel campo della Protezione Civile, in aderenza alle direttive impartite dagli organi costituzionalmente responsabili.

L'associazione Nazionale Alpini è iscritta presso il Dipartimento della Protezione Civile al quale vengono comunicati i nominativi dei volontari del nucleo sezionale, direttamente dalla sede nazionale dell'A.N.A. La Sezione di Ivrea è iscritta presso la Prefettura di Torino, nell'elenco delle Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Regione Piemonte, alla quale viene comunicata la disponibilità del nucleo sezionale.

VOLONTARI

Art. 3

Le forze che compongono il Nucleo Volontario di Protezione Civile sono Soci Alpini iscritti all'A.N.A. che ne facciano apposita domanda e che accettino il presente regolamento.

Possono essere accettati come Volontari anche non Soci, che in virtù di una specifica professionalità, possano trovare una utile e necessaria collocazione nel Nucleo stesso; i volontari non Soci dovranno fare preventiva domanda per ottenere la qualifica di "Soci Aggregati".

Art. 4

La qualifica di Volontario viene attribuita dal Presidente della Sezione, sentito il parere favorevole della apposita commissione.

La commissione con una votazione, esprime il parere all'accoglimento della domanda presentata dall'aspirante Volontario, dopo aver accertato la validità dei seguenti requisiti.

- a) età compresa fra i diciotto ed i settant' anni
- b) notoria buona condotta
- c) idoneità fisica per l'assolvimento dei compiti di volontariato.
- d) capacità professionali tali da garantire un suo valido impiego

Art. 5

Il volontario offre disciplinatamente la sua disponibilità senza nulla pretendere, è suo impegno morale evitare qualsiasi forma di protagonismo personalistico o perseguire finalità di lucro.

Il suo impiego rientra nell'ambito dell'A.N.A. e di sua iniziativa non potrà svolgere attività di protezione civile.

Il volontario verrà dotato di distintivo e di contrassegno per l'identificazione personale.

Art. 6

La qualifica di volontario cessa per:

- a) rinuncia presentata per scritto al Responsabile del Nucleo.
- b) ingiustificata mancata partecipazione, a tre consecutive attività addestrative o di impiego, che coinvolgano il Nucleo.
- c) decadenza dei requisiti
- d) appartenenza ad altre organizzazioni di protezione civile, che ne precluda la disponibilità all'attività del Nucleo.
- e) a seguito di provvedimenti disciplinari a norma dello statuto nazionale dell'A.N.A.

ORGANI COSTITUTIVI

Art. 7

Gli organi del Nucleo sono:

- a) il Responsabile
- b) la Commissione
- c) il Gruppo di Coordinamento.

Art. 8

Il Responsabile del Nucleo deve essere un Socio Alpino della Sezione, viene nominato dal Presidente Sezionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e resta in carica per un anno.

Il responsabile si avvale dell'opera della Commissione e del Gruppo di coordinamento.

Il responsabile del nucleo coordina ed organizza le attività addestrative, d'impiego ed amministrativo; è l'unico competente ad instaurare e mantenere i rapporti di impiego di protezione civile, con:

- a) Autorità Governative, Regionali, Provinciali e Comunali.
- b) Organizzazioni varie di Protezione Civile.
- c) Strutture di Protezione Civile della Sede Nazionale o di altre Sezioni A.N.A.
- d) Organi di informazione.

Art. 9

La Commissione è l'organo consultivo ed organizzativo nominata dal Presidente Sezionale, su proposta del Responsabile e sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo Sezionale; resta in carica per un anno.

La Commissione è composta da un minimo di 6 membri; si riunisce, normalmente, una volta al mese e delle riunioni redige un verbale da sottoporre al Presidente.

Svolge di norma i seguenti compiti:

- a) esamina le domande di ammissione degli aspiranti volontari
- b) vigila sul comportamento dei volontari proponendo eventuali provvedimenti disciplinari
- c) definisce gli adeguamenti organici, la scelta delle dotazioni, l'addestramento e l'impiego del Nucleo
- d) esamina le richieste di partecipazione a manifestazioni

Art. 10

Le delibere che vengono assunte dalla Commissione, sono il risultato di una votazione palese purché alla riunione siano presenti il responsabile e non meno dei due terzi dei componenti; a parità di voti è determinante il voto del Responsabile.

Il risultato di ogni votazione viene riportato nel verbale delle riunioni. Nel caso in cui il risultato non sia stato conseguito in modo unanime, si devono riportare nel verbale anche i pareri della minoranza.

Art. 11

Il Gruppo di Coordinamento del Nucleo è lo strumento, articolato per funzioni, che opera in Sede ed è a disposizione del responsabile per:

- a) la gestione dei ruolini, della composizione delle squadre, dei documenti relativi ai vari volontari
- b) la gestione amministrativa e la contabilità
- c) la pianificazione dell'addestramento e dell'impiego del Nucleo.
- d) i rapporti d'informazione o di divulgazione tramite stampa, televisione, conferenze, seminari, ecc.

I componenti del Gruppo di Coordinamento sono scelti dal Responsabile, su parere della Commissione e nominati dal Presidente della Sezione esclusivamente in funzione delle proprie capacità ad assolvere i compiti assegnati nei vari incarichi e restano in carica un anno.

Il Gruppo di coordinamento non viene necessariamente impegnato nelle operazioni fuori sede.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12

L'amministrazione finanziaria del Nucleo è autonoma.

Il Responsabile con il parere favorevole della Commissione, può effettuare operazioni finanziarie nell'ambito della disponibilità definita dal Consiglio Direttivo Sezionale o da quella relativa ai fondi specificatamente reperiti.

Il rendiconto finanziario fa parte integrante del bilancio annuale della Sezione con uno specifico capitolo di spesa.

ORGANIZZAZIONE

Art. 13

La suddivisione organica del Nucleo, prevede settori operativi aventi autonomia logistica e d'impiego. Questa suddivisione consente al Responsabile l'impiego adatto ad ogni necessità. Il Responsabile del Nucleo nomina un capo settore tecnico e un Capo settore logistico per ogni settore operativo. I fabbisogni di generi alimentari e combustibili, dopo i primi tre giorni garantiti dalla dotazione tipica di ogni singolo settore, saranno soddisfatti dal capo

settore logistici. L'alloggiamento è possibile con la dotazione di squadra di tende, brandine, ecc.

La dotazione di materiali e mezzi è in uso esclusivo del Nucleo. Automezzi ed altri mezzi possono essere messi a disposizione da volontari o privati e la loro gestione è competenza del Responsabile. La conservazione, il trasporto e la sistemazione per l'impiego è compito dei Capi settore logistici. L'impiego dei materiali e dei mezzi è compito dei Capi settore tecnici, in funzione delle esigenze operative.

ATTIVITÀ

Art. 14

L'attività del Nucleo deve essere:

- a) addestramento individuale e di squadra.
- b) impiego per interventi di previsione, prevenzione ed emergenza
- c) partecipazione a manifestazioni.

Art. 15

L'addestramento ha come scopo fondamentale quello di far conseguire ai volontari significativi risultati nelle operazioni di emergenza.

In relazione alla pianificazione delle attività addestrative saranno previste:

- a) a livello individuale frequenza a corsi o a conferenze per l'aggiornamento dei Volontari.
- b) a livello di settore svolgimento di esercitazioni o di incontri di lavoro a favore di Enti o di Comunità
- c) partecipazione ad esercitazioni programmate in sede provinciale dalla prefettura o dagli enti locali.
- d) partecipazione ad esercitazioni programmate dalle Sezioni e dal Consiglio Nazionale dell'A.N.A. e dal responsabile Nazionale A.N.A. di Protezione Civile.

Art. 16

Il concorso in operazioni di protezione civile non è iniziativa del singolo o di gruppi di volontari, ma è regolato dalla normativa di legge che ne esalta il rendimento. Esso è richiesto, autorizzato dall'Autorità preposta: il Prefetto, il Ministro dell'interno, l'Alto Commissariato, Il Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo e come tale organo ordinario della protezione civile,

per l'impiego del volontariato deve richiedere l'autorizzazione al Prefetto della sua Provincia.

Art. 17

Al fine di migliorare le conoscenze professionali dei volontari per quanto riferito alla loro partecipazione al Nucleo di Protezione Civile, il Responsabile può promuovere attività particolari e specifiche come:

- a) studi attinenti le problematiche e normative generali.
- b) conferenze o pubblici dibattiti per la divulgazione dell'opera svolta o da svolgere nel campo della protezione civile e dell'impiego dei volontari.

Art. 18

È assolutamente vietata, salvo autorizzazione del responsabile del nucleo, la partecipazione di volontari a qualsiasi manifestazione indossando indumenti, fasce, distintivi che possano dare l'impressione della partecipazione ufficiale del Nucleo volontario di protezione civile della Sezione A.N.A.

RIUNIONE DEI VOLONTARI

Art. 19

Il Responsabile del Nucleo deve indire la riunione di tutti i Volontari almeno una volta all'anno per presentare la consistenza numerica e la relazione morale dell'attività svolta.

Le riunioni sono presiedute dal Responsabile che nomina un segretario col compito di redigere il verbale della riunione. Tale verbale verrà conservato agli atti ed una copia, unitamente alla situazione finanziaria, sarà presentata al Presidente della Sezione per informazione al Consiglio Direttivo.

MODIFICHE

Art. 20

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo della Sezione Canavesana di Ivrea su proposta dei Consiglieri Sezionali o degli organi costitutivi del Nucleo volontario di protezione civile della Sezione.